

**CONVENZIONE PER IL SUPPORTO ALLA RETE NAZIONALE TRAPIANTI NELLO SVILUPPO DELLE INIZIATIVE DI INTERESSE EUROPEO DEL SETTORE CELLULE E TESSUTI**

**TRA**

**il Centro Nazionale Trapianti**, con sede presso l'Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato anche "CNT", sito in Roma, Viale Regina Elena n. 299 (P.IVA/CF 80211730587), rappresentato dal Dott. Massimo Cardillo in qualità di rappresentante legale dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

**E**

**l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese**, di seguito denominata anche "AOUS", con sede legale in Siena, Strada delle Scotte 14, (P.IVA/CF 00388300527), in persona del Direttore Generale Prof. Antonio Davide Barretta, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 171 del 18 dicembre 2020;

**Premesso:**

- che il CNT è istituito a norma dell'art. 8, Legge 1° aprile 1999, n. 91 " *Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti*" presso l'Istituto Superiore di Sanità;

- che il CNT, a norma del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 " *Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183*", riceve le linee programmatiche e di indirizzo da parte del Ministero della Salute;

- che il CNT, a norma del Decreto Ministeriale 19 novembre 2015 " *Attuazione della Direttiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,*

*relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della Direttiva di Esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti*", è organo, di cui si avvale il Ministero della Salute, preposto al Coordinamento della Rete nazionale per i trapianti;

- che il CNT, a norma dell'art. 8, comma 6, lettera m) ed m-ter), della Legge 1° aprile 1999, n. 91, ha il compito di promuovere e coordinare i rapporti con le istituzioni estere al fine di facilitare lo scambio di organi e tessuti;

- che il CNT, a norma del D. Lgs. 191/2007 e del D.Lgs. 16/2010, supporta le regioni nei percorsi di verifica degli istituti dei tessuti;

**Considerato:**

- che il CNT ha avanzato richiesta alle Direzioni Generale e Sanitaria dell'AOUS circa la possibilità di coinvolgere gli esperti nella conservazione di cellule e tessuti che operano presso la struttura nelle attività istituzionali svolte dal centro nazionale trapianti;

- che in base all'art. 2, comma 308, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) il CNT può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali, per disciplinare la collaborazione concernente attività di comune interesse;

- che l'attività richiesta, contribuendo al miglioramento della qualità e sicurezza del sistema trapiantologico, è compatibile con i fini istituzionali dell'AOUS, essa stessa sede di istituto dei tessuti;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse e gli allegati in esse richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegati.

**Art. 2 -Oggetto**

1. Costituiscono oggetto del contratto le attività rese da Professionista individuato dell'AOUS in favore del CNT nei seguenti ambiti:

- supporto della rete nazionale trapianti nello svolgimento delle attività discendenti dalla partecipazione al CDPTO per il settore cellule e tessuti; partecipazione a riunioni CDPTO; partecipazione a gruppi di lavoro);

- supporto della rete nazionale dei trapianti nel compimento delle attività discendenti dalla partecipazione del CNT ai gruppi di lavoro delle Competent Authorities del settore tessuti e cellule;

- collaborazione nella predisposizione e realizzazione di progetti e di attività del CNT per il settore cellule e tessuti di valenza europea;

- supporto del CNT nei percorsi di verifica delle banche dei tessuti e dei centri di PMA svolti in collaborazione con le regioni per un massimo di n.2 ispezioni all'anno;

- supporto nella valutazione dell'impatto della proposta di Regolamento europeo sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani, attualmente in valutazione in Commissione, sul sistema degli istituti e dei tessuti italiani.

**Art. 3 - Individuazione del Professionista**

1. L'AOUS per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, designa la Dott.ssa Elisa Pianigiani, Direttore UOS Centro Conservazione Cute, che svolgerà le attività di consulenza e collaborazione richieste dalla presente convenzione fuori dall'orario

di servizio.

2. L'impegno mensile richiesto alla Professionista potrà essere al massimo di n. 25 ore al mese, esclusi trasferimenti, per un totale complessivo massimo di ore 300/anno, compatibilmente con le inderogabili esigenze istituzionali di servizio presso l'AOUS.

3. La collaborazione non configura alcun rapporto di lavoro subordinato del dirigente individuato che opererà coordinandosi con il dirigente di CNT responsabile della esecuzione della attività previste dalla presente convenzione individuato nel Dott. Massimo Cardillo.

4. Il Referente per la presente convenzione per l'AOUS è il Prof. Pietro Rubegni Direttore dell'UOC Dermatologia.

#### **Art. 4 - Durata del contratto**

1. La presente convenzione ha validità di anni 1 (uno) decorrente dalla data di apposizione della seconda sottoscrizione digitale.

2. È fatta salva la possibilità di rinnovo per un ugual periodo , previo accordo scritto tra le Parti, a seguito di richiesta notificata da CNT a mezzo PEC, 30 (trenta) giorni prima della scadenza della convenzione.

#### **Art. 5 - Importo compenso e modalità di pagamento**

1. A fronte dell'attività di consulenza e collaborazione oggetto della presente convenzione, il CNT si impegna a corrispondere all'AOUS,, oltre al rimborso delle spese di viaggio, che saranno assunti direttamente dallo stesso, una tariffa di € 65,00 /orarie (euro sessantacinque/00/ora) per le attività di cui all'art. 2 espletate dalla Professionista da remoto o in presenza, ma comunque al di fuori dell'orario di servizio.

2. Al fine della fatturazione e per consentire le dovute verifiche sull'attività prestata, la

Professionista, con cadenza mensile, si impegna ad inviare, per la validazione, al Dirigente del CNT responsabile dell'esecuzione della presente convenzione di cui dall'art. 3, comma 3, un prospetto riepilogativo delle attività effettuate, indicando, per ciascun giorno, la tipologia di prestazione eseguita, la data e l'ora di inizio e di termine delle attività. Tale prospetto deve essere previamente vistato dal Dirigente di cui all'art. 3, comma 4, della presente convenzione.

3. Il Dirigente di cui all'art. 3, comma 3, verificata la correttezza del prospetto riepilogativo, lo valida apponendovi la data e la propria firma e lo trasmette agli uffici del CNT competenti.

4. L'AOUS provvederà ad emettere fattura elettronica sulla quale dovrà essere riportato il numero dell'ordine elettronico ricevuto e il seguente Codice Univoco del CNT CNTQG10Q.

5. La fattura dovrà essere pagata dal CNT entro 60 giorni dalla ricezione della fattura mediante bonifico in Banca d'Italia su posizione 0306318 indicando quale causale "Convenzione con AOUS per supporto a CNT".

6. A seguito del pagamento da parte del CNT, l'AOUS, trattenuta, secondo quanto disposto dall'art.117, comma 3, del vigente CCNL Area Sanità Triennio 2016-2018, la quota di propria spettanza, pari al 5%, dell'importo pagato, al netto di eventuali rimborsi per spese di trasferta, provvede a corrispondere alla Professionista il compenso previsto, da intendersi al lordo di imposte, tasse e oneri.

7. Tenuto conto del monte ore annuo massimo di 300 ore, l'importo annuo massimo connesso alla presente convenzione è di € 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento).

#### **Art. 6 – Rimborso spese di trasferte**

Il rimborso delle spese di trasferta sostenute dalla Professionista per raggiungere la

sede di espletamento della attività di consulenza e collaborazione previste dalla presente convenzione e di ritorno alla propria residenza sono a carico del CNT, secondo il Regolamento interno vigente.

La Professionista è tenuta a documentare le spese di trasferta mediante nota spese dettagliata, come previsto dal Regolamento del CNT, ed a trasmettere mensilmente la relativa documentazione al CNT ed all'Ufficio dell'AOUS competente per la fatturazione trimestrale dei compensi.

#### **Art. 7 – Modalità di esecuzione delle attività e tutela della sicurezza e salute**

1. La Professionista si obbliga ad eseguire le attività previste dalla presente convenzione fuori dall'orario di servizio e secondo le richieste, indicazioni ed istruzioni dettate dal referente per la presente convenzione del CNT o suo delegato.

2. Il CNT si impegna a concedere alla Dirigente incaricata l'accesso ai propri locali, nonché l'utilizzazione dei macchinari, delle attrezzature o di altri beni di proprietà per consentire alla stessa di dare esecuzione alla presente convenzione.

3. Ai fini del comma 1, il CNT si obbliga a garantire l'idoneità dei locali di svolgimento delle attività dedotte in convenzione, sia in termini di autorizzazione allo svolgimento di attività sanitarie, sia per quanto riguarda la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n°101/2020 in materia di Radioprotezione e D.Lgs. n° 81/2008 – T.U. Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).

4. La Professionista incaricata, nell'esecuzione delle attività di competenza presso le strutture del CNT, sarà tenuta ad osservare le norme ed i regolamenti vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché eventuali regolamenti adottati in tale ambito dal CNT .

5. A tal fine il CNT si impegna affinché alla suddetta Professionista vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa

dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 8 - Conflitto di interessi e codice di comportamento**

1. La Professionisti si astiene dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con le Aziende di appartenenza, ai sensi del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - "*Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*" e del Codice etico e di comportamento aziendale.

2. Si richiamano le disposizioni adottate dalle rispettive Amministrazioni in materia di conflitto di interessi e codice di comportamento.

#### **Art. 9 - Prevenzione della corruzione e trasparenza**

1. La Professionista, coinvolta nelle attività del progetto, rispetta le misure per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità previste nella vigente normativa sulla prevenzione della corruzione (Legge n. 190/2012 e successivi decreti attuativi) e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità dell'Azienda di appartenenza.

2. Le Amministrazioni parti della presente convenzione, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i., provvedono alla pubblicazione di tutte le informazioni dovute, sul proprio sito istituzionale.

#### **Art. 10 – Riservatezza**

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante il periodo di validità della presente convenzione

dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.

2. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti potranno richiedere la restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

3. Le Parti si impegnano a far rispettare anche dai loro eventuali consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

#### **Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. In riferimento al trattamento dei dati personali connesso all'espletamento del presente contratto, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, operano in qualità di "Titolari autonomi", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD) nel pieno rispetto delle disposizioni del citato Regolamento e di quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

2. Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascun Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto le



disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente atto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio. I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

3. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

4. Limitatamente alla stipula e alla gestione del presente contratto, le persone che agiscono per conto delle Parti stipulanti, i soggetti che svolgono le attività di cui al rapporto convenzionale e quelli che svolgono attività amministrativa funzionale alla instaurazione e gestione del rapporto stesso, dichiarano di essere informati sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale, per lo svolgimento delle attività previste dal contratto nonché per gli adempimenti amministrativi gestionali e contabili legati alla instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale, e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 – Coperture assicurative e responsabilità**

1. L'assicurazione per responsabilità civile nei confronti di terzi (RCT) per danni conseguenti o comunque connessi all'attività resa dalla Professionista nell'ambito

della presente convenzione è a carico dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

2. L'assicurazione INAIL e l'assicurazione per colpa grave sono a carico della dirigente incaricata, che stipulerà apposite polizze assicurative con oneri a proprio carico.

#### **Art. 13 - Recesso e risoluzione**

1. Le Parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione scritta alle altre parti tramite posta certificata, con un preavviso di trenta giorni.

2. In particolare il CNT si riserva di esercitare la sopra indicata facoltà nel caso di interruzione per qualsiasi causa dell'attività connessa al progetto di cui all'art. 2, nonché nelle ipotesi in cui il Centro Nazionale Trapianti rilevi che il professionista designato per l'esecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 3, assuma atteggiamenti contrari ai contenuti della presente convenzione.

3. Resta peraltro inteso che la risoluzione del contratto non comporterà alcun diritto di una parte di avanzare nei confronti dell'altra pretese risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.

#### **Art. 14– Sottoscrizione digitale e spese**

1. La presente convenzione è soggetta a sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 15 bis, comma 2, della L. 241/90 e s.m.i.

2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/4/1986 n.131, ed il relativo onere è a carico della Parte richiedente la registrazione.

3. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tabella dell'Allegato A - Tariffa Parte I, del D.P.R. 642/1972. Le spese di bollo sono poste a carico del CNT.

#### **Art. 15- Controversie**

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione, dalla esecuzione e/o dalla validità della presente Convenzione, che non venga definita in via bonaria, sarà devoluta alla conoscenza del Giudice Ordinario. Il foro competente è il Tribunale di Roma.

**Art. 16 - Norma di rinvio e disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

**Per il Centro Nazionale Trapianti**

Il Direttore Generale - Dott. Massimo Cardillo (firma digitale)

**Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese,**

Il Direttore Generale - Prof. Antonio Davide Barretta (firma digitale)

Data della seconda firma digitale